

Bruxelles, 29 luglio 2026
(OR. en)

11097/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0227 (NLE)**

**AGRI 537
AGRIORG 84
OIV 3**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 407 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 407 final.

All.: COM(2026) 407 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2026
COM(2026) 407 final

2026/0227 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione il 16 ottobre 2026 in sede di assemblea generale dell'OIV, in riferimento alla prevista adozione di risoluzioni dell'OIV che possono produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV

All'OIV aderiscono attualmente 50 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'UE non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

2.2. L'OIV

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e di altri prodotti della viticoltura. Essa persegue gli obiettivi seguenti: i) informare sulle misure che permettono di tenere conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti.

2.3. L'atto previsto dell'OIV

La prossima assemblea generale dell'OIV si terrà il 16 ottobre 2026. In tale contesto e sulla base delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni tecniche dell'OIV nell'aprile 2026, è prevedibile che l'assemblea generale esaminerà, in vista della loro adozione, le risoluzioni elencate di seguito, che producono effetti giuridici:

- progetti di risoluzione OENO-MICRO 20-669A e B sulla stabilizzazione microbiologica rispettivamente del mosto e del vino mediante campi elettrici pulsati (PEF);
- progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-540A e B relativi rispettivamente alle pratiche enologiche specifiche per i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-544 sul trattamento con polidimetilsilossano;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-672A sul trattamento con una silice mesoporosa funzionalizzata per la stabilizzazione proteica dei mosti;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 21-706 che aggiorna la scheda 3.3.13 "Trattamento dei vini con mannoproteine di lieviti";
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-730 sul limite di acido sorbico nel vino;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-734 sul trattamento del mosto bianco tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per l'eliminazione dei composti polifenolici responsabili dell'imbrunimento;

- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-735 sul trattamento del vino bianco tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per l'eliminazione dei composti polifenolici responsabili dell'imbrunimento;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 25-761 che aggiorna la scheda 3.4.21 "Attivatori della fermentazione malolattica";
- progetto di risoluzione OENO-SPECIF 21-695 che definisce la monografia sulle resine chelanti di stirene-divinilbenzene con gruppo funzionale imminodiacetico;
- progetto di risoluzione OENO-SPECIF 23-727 che aggiorna la monografia sull'acido citrico;
- progetto di risoluzione OENO-SCMA 24-754 sul metodo analitico per la determinazione del rapporto isotopico dello stronzio ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) nei vini (metodo di tipo IV);
- progetto di risoluzione SECSAN-SECUAL 23-722 che aggiorna la classificazione dei tannini enologici come additivi o coadiuvanti tecnologici.

È prevedibile che l'ordine del giorno della riunione dell'assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni che produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La maggior parte dei progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale dell'OIV è stata ampiamente discussa dagli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Tali risoluzioni contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Ciò detto, il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540A, che consentirebbe l'aggiunta di glicerolo (E 422) nel vino dealcolizzato a un livello di concentrazione massimo di 50 g/l, è stato valutato in un recente parere scientifico¹ adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata "Autorità"), che ha concluso che la dose acuta di riferimento (DAR) sarebbe superata in tutti i gruppi di popolazione. Il parere scientifico stabilisce inoltre le concentrazioni massime teoriche di glicerolo (E 422) nel vino dealcolizzato a cui possono essere esposti diversi gruppi di popolazione senza che sia superata la DAR. Alla luce di questi nuovi elementi di prova è necessario definire un'adeguata gestione dei rischi e valutare su base scientifica la quantità di glicerolo (E 422) esogeno in relazione alla sua funzione tecnologica all'interno del nuovo intervallo di sicurezza. La risoluzione dovrebbe pertanto essere appoggiata solo se da essa viene rimosso il trattamento specifico relativo all'aggiunta di glicerolo (E 422), in modo da consentire un'adeguata valutazione scientifica della funzione tecnologica di quest'ultimo tenendo conto del parere scientifico dell'Autorità.

¹ Safety of acute exposure to the food additive glycerol (E 422) from beverages, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2026.10057>.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo².

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV potrebbero produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione, in particolare quelle che riguardano le pratiche enologiche e i diversi metodi di analisi raccomandati. La posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza dovrebbe quindi essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dei progetti di risoluzione previsti riguarda l'armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e quindi l'attuazione della politica agricola comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto l'articolo 43 TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua prossima assemblea generale del 16 ottobre 2026 l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni ("progetti di risoluzione dell'OIV"). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) 20 Stati membri aderiscono all'OIV. Questi ultimi possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV del 16 ottobre 2026.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell'OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che vi aderiscono, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione², alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).

- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.
- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell'OIV.
- (10) I progetti di risoluzione OENO-MICRO 20-669A e OENO-MICRO 20-669B propongono di estendere l'applicazione dei campi elettrici pulsati (attualmente consentita solo per le uve) rispettivamente al mosto e al vino per fini di stabilizzazione microbiologica. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540B stabilisce pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 23-734 e OENO-TECHNO 23-735 propongono di estendere rispettivamente al mosto bianco e al vino bianco il trattamento tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per la rimozione dei composti polifenolici ossidati e ossidabili responsabili dell'imbrunimento. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-544 propone l'aggiunta di polidimetilsilossano durante la fermentazione alcolica del mosto per evitare la formazione di schiuma. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-672A propone l'utilizzo di silice mesoporosa funzionalizzata nel mosto per l'eliminazione selettiva delle proteine instabili. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 21-706 aggiorna il trattamento dei vini con mannoproteine di lieviti definendo gli obiettivi per i vini bianchi e rosati e la dose massima corrispondente. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-730 aumenta da 200 a 250 mg/l il limite massimo accettabile per quanto riguarda la concentrazione di acido sorbico nel vino specificamente per la *Vitis labrusca* e i suoi ibridi e per particolari fattori qualitativi o tradizioni specifici di alcuni paesi, come stabilito dalla legislazione nazionale. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 25-761 aggiorna la scheda 3.4.21, "Attivatori della fermentazione malolattica", specificando la natura dell'attivatore della cellulosa. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 21-695 aggiunge al Codex enologico internazionale la monografia sulle resine chelanti di stirene-divinilbenzene con gruppo funzionale imminodiacetico, mentre il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 23-727 aggiorna la monografia sull'acido citrico principalmente distinguendo tra le sue due forme, quella monoidrata e quella anidra. In conformità dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

- (12) Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 24-754 propone di aggiungere alla Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti una metodologia per la determinazione del rapporto isotopico dello stronzio ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) nei vini. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.
- (13) Il progetto di risoluzione SECSAN-SECUAL 23-722 aggiorna la classificazione dei tannini enologici definendo i casi in cui possono essere considerati come additivi o coadiuvanti tecnologici. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.
- (14) I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV sono stati oggetto di ampie discussioni da parte degli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Essi contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.
- (15) Un altro progetto di risoluzione che produrrà effetti giuridici sul diritto dell'Unione a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sarà presentato ai fini dell'adozione in sede di assemblea generale è OENO-TECHNO 14-540A. La risoluzione elenca le pratiche enologiche consentite per la produzione di vino dealcolizzato. Nello specifico, per quanto riguarda il trattamento "6.34 Aggiunta di glicerolo", il progetto di risoluzione contiene una raccomandazione secondo cui la concentrazione totale di glicerolo nel vino dealcolizzato non deve superare i 50 g/l. Di recente l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata "Autorità") ha pubblicato un parere scientifico³ sulla sicurezza dell'esposizione acuta all'additivo alimentare glicerolo (E 422) contenuto nelle bevande, inclusi i vini dealcolizzati. Il parere conclude che una concentrazione di 50 g/l nei vini dealcolizzati supererebbe la dose acuta di riferimento (DAR) in tutti i gruppi di popolazione. Il parere stabilisce inoltre le concentrazioni massime teoriche di glicerolo (E 422) totale nel vino dealcolizzato a cui possono essere esposti diversi gruppi di popolazione senza che sia superata la DAR e i volumi associati a un singolo episodio di consumo. Alla luce di questi risultati, prima di fissare un livello di glicerolo nella risoluzione è necessaria un'ulteriore valutazione globale basata su dati sperimentali che comprenda l'individuazione del metodo di analisi, la relazione con la presenza iniziale di glicerolo nel prodotto, l'impatto del processo di dealcolizzazione sulla concentrazione di glicerolo, il livello minimo di glicerolo esogeno in relazione alla sua funzione tecnologica e la definizione di un'adeguata strategia di gestione del rischio. Tale risoluzione dovrebbe pertanto essere appoggiata solo se da essa viene rimosso il trattamento specifico "6.34 Aggiunta di glicerolo", in modo da consentire la valutazione scientifica globale di cui sopra.
- (16) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 16 ottobre 2026, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

³ Safety of acute exposure to the food additive glycerol (E 422) from beverages, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2026.10057>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 16 ottobre 2026 figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che aderiscono all'OIV esprimono la posizione di cui all'articolo 1 agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.
2. A seguito del coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, gli Stati membri che aderiscono all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell'OIV di cui all'allegato della presente decisione a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*